COMUNE DI BACENO
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO

(modificato e integrato con deliberazione del C.C. N. 41 del 27 luglio 2021)

PREMESSA

I Comuni di Baceno, Crodo e Premia promuovono la valorizzazione della maternità e della paternità, assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli istituendo il servizio all'infanzia del Micronido attualmente in forma inter-comunale in gestione associata con i Comuni di Premia e Crodo, che attua un servizio socio-educativo d'interesse pubblico, con lo scopo di:

- Favorire, integrandola, l'azione delle famiglie nell'ambito di un progetto educativo, con particolare riguardo ai nuclei famigliari con entrambi i genitori impegnati nell'attività lavorativa;
- Promuovere l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del/la bambino/a;
- Favorire una graduale e positiva socializzazione dello/a stesso/a.

I Comuni riconoscono il micronido come un importante servizio pubblico locale socio educativo, attraverso il quale si intende favorire l'armonico sviluppo fisico-psichico-affettivo, nel rispetto delle singole potenzialità dei bambini accolti.

Il presente regolamento costituisce pertanto lo strumento necessario per il miglior funzionamento del servizio.

Art. 1
GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Servizio è affidata a soggetto esterno mediante apposita procedura a cura del Comune di Baceno

Il gestore è obbligato a nominare un Coordinatore pedagogico, secondo quanto previsto dalla normativa regionale di settore, con il compito di:

- fungere da raccordo con i singoli Comuni per la parte gestionale, con l'Assemblea dei Sindaci cui spetta l'attività di sovrintendenza sulla gestione associata e il coordinamento degli aspetti organizzativi generali del servizio;
- riferire al Referente comunale (che sarà individuato dai Comuni associati) in merito all'andamento del servizio e/o ad eventuali problematiche insorte;
- coordinare l'equipe educativa e organizzare con essa le attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano nel Micronido promuovendo altresì le riunioni con il personale finalizzate alla definizione dei Progetti Educativi Personalizzati e alla programmazione delle attività;
- valutare con l'intero staff operativo, il grado di efficienza del servizio, promuovendo momenti di verifica "interna" dello stesso nonché momenti di verifica del grado di soddisfazione "esterna" del servizio; si avvale anche di apposite schede contenenti gli indicatori di efficacia e di gradimento che dovranno essere distribuite alle famiglie degli utenti per le necessarie verifiche;
- curare la formazione e l'aggiornamento del personale;
- curare i rapporti con gli operatori dell'ASL;

- tenere i rapporti con lo/a psicologo/a del Distretto ASL, con il personale sanitario, sentendone il parere per quanto riguarda i problemi igienico – sanitari, e con l'Assistente Sociale per segnalare eventuali necessità, bisogni problematiche;
- curare le attività per la continuità "verticale" con la scuola dell'infanzia;
- formulare proposte ai Comuni associati per il miglioramento del servizio;
- curare i rapporti con le famiglie, con le istanze di partecipazione sociale e territoriale e con gli altri servizi socio/sanitari/assistenziali;
- provvedere inoltre, in ogni caso, a quanto si renda necessario dalle disposizioni vigenti e/o dai Comuni associati

Il progetto educativo del nido deve promuovere il complessivo processo di crescita del bambino, la sua socializzazione e il benessere individuale attraverso la costruzione di relazioni personali significative, nonché proposte ed esperienza per la formazione integrale della personalità. Il Progetto prevede naturalmente l'assolvimento dei compiti per il soddisfacimento dei bisogni del bambino, con particolare riguardo all'attività socio-pedagogica e ludica, all'alimentazione, all'igiene personale e alla vigilanza, avvalendosi delle tecniche della psico-pedagogia dell'infanzia e mirando al soddisfacimento integrale di tali bisogni.

Art. 2
NORME GENERALI

Sono ammessi al Micronido comunale tutti i minori di ambo i sessi, di età compresa tra i 90 giorni e i 36 mesi in numero pari a quello autorizzato dall'ASL (n. 12 bambini) residenti nel territorio dei comuni consorziati. In caso di disponibilità di posti, saranno accettati bambini residenti nelle zone limitrofe.

Art. 3
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Eventuali difficoltà fisiche o psico-sensoriali non possono costituire causa di esclusione dei bambini dal Micronido.

Al fine di impostare l'azione educativa che ha per oggetto i bambini disabili, gli educatori, in collaborazione con l'ASL e con i Servizi sociali, nonché d'intesa con il Gestore elaborano un progetto Educativo personalizzato, con il pieno consenso e con la partecipazione della famiglia.

Il Comune facilita i rapporti tra il C.I.S.S. dell'Ossola, il competente servizio dell'ASL e il personale educativo del Micronido Comunale.

Le modalità di inserimento possono prevedere:
- La permanenza limitata nel corso della giornata;
- Una fattiva collaborazione della famiglia nelle attività svolte durante la giornata.

Art. 4
ISCRIZIONI

Ogni anno l'ufficio competente emetterà un primo bando per l'iscrizione al micronido che si aprirà nel mese di aprile e che si chiuderà alla fine del mese di luglio. Successivamente le iscrizioni avverranno secondo le esigenze dei genitori, compatibilmente con i posti rimasti liberi.
I bambini potranno essere iscritti con le seguenti modalità di frequenza:

- Tempo Pieno – dal lunedì al venerdì
- Tempo Parziale antimeridiano – dal lunedì al venerdì
- Tempo Parziale pomeridiano – dal lunedì al venerdì
- Tempo Pieno – 3 giorni a settimana
- Tempo Parziale antimeridiano – 3 giorni a settimana
- Tempo Parziale pomeridiano – 3 giorni a settimana

Le iscrizioni avvengono mediante presentazione di apposita domanda da consegnare presso l'ufficio protocollo del Comune di Baceno o inviata tramite mail a protocollo@comune.baceno.vb.it entro e non oltre la data di scadenza del bando. Tutti i dati e le informazioni raccolte verranno trattate e conservate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente.

Nel caso in cui le domande di iscrizione pervenute fossero in numero superiore ai posti disponibili, si formerà una graduatoria secondo i seguenti criteri e punteggi:

A. *Condizioni familiari*

Numero dei figli di età inferiore ai 15 anni:

n.1 figlio	punti 0	□
n.2 figli	punti 2	□
n.3 figli	punti 4	□
n.4 figli e oltre	punti 6	□
per ogni figlio con handicap	punti 6	□

B. *Situazioni di disagio*

Famiglia con unico genitore	punti 4	□
Disagio segnalato dal servizio sociale	punti 4	□

C. *Condizioni di lavoro*

1. Entrambi o l'unico genitore lavorano a tempo pieno	punti 5	□
2. Un solo genitore lavora a tempo pieno	punti 2	□
3. Un genitore è studente	punti 1	□
4. Un genitore lavora part-time	punti 1	□
5. Un genitore è disoccupato	punti 0	□
6. Entrambi i genitori sono disoccupati	punti 0	□
7. Lontananza del posto di lavoro senza rientro serale	punti 2	□
8. Lontananza del posto di lavoro oltre km. 60 (a/r)	punti 1	□

In caso di parità di punteggio viene data la priorità sulla base del minor valore ISEE del nucleo familiare o dalla presenza di un genitore portatore di handicap.

Alla riapertura dell'anno educativo (settembre) verranno accolti i bambini già frequentanti e concordate le nuove ammissioni con le educatrici.

Le ammissioni al micronido, sia per i nuovi iscritti, sia per le riconferme, sono concesse solo a famiglie che non abbiano situazioni pregresse di debito nei confronti dello stesso servizio.

L'ammissione da diritto a frequentare tutto il ciclo.

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese anche nel caso in cui il bambino inizi a frequentare nei giorni successivi.

Art. 5
NORME SANITARIE PREVENTIVE

Ogni anno l'ufficio competente provvederà a trasmettere l'elenco degli iscritti all'A.S.L. territorialmente competente che provvederà alla verifica dello stato vaccinale dei minori e agli adempimenti previsti dalla legge n. 119/2017 e s.m.i.

In via precauzionale, nell'interesse del bambino stesso e di quelli frequentanti, si raccomanda ai genitori responsabilmente, di sospendere tempestivamente la presenza del bambino nella struttura, ogni qualvolta il minore presenti uno stato di salute compromesso.

Nel caso in cui il bambino durante il tempo di permanenza al nido raggiunga una temperatura corporea superiore a 37,5° si riterrà opportuno, nel rispetto delle sue esigenze e di quelle degli altri bambini, che lasci la struttura nel più breve tempo possibile, pertanto il personale educativo sarà autorizzato a richiedere l'allontanamento del bambino anche seguendo le vigenti norme anti Covid-19.

Ai fini della prevenzione di eventuale contagio, dopo un'assenza per malattia la riammissione al servizio è consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra o Medico di medicina Generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive ovvero di autocertificazione in base alle normative vigenti in materia.

In caso di malattie infettive o contagiose accertate, verificatesi all'interno del micronido, l'ufficio competente è tenuto ad informare i genitori dei bambini frequentanti tramite comunicazione ufficiale.

Il personale del micronido solo dietro prescrizione medica ed in caso di assoluta necessità può somministrare medicinali, a fronte comunque di dichiarazione di assunzione di responsabilità del genitore del bambino interessato.

Art. 6
CALENDARIO E ORARI DI APERTURA

Il Micronido si articola in gruppi omogenei in relazione allo sviluppo psicomotorio dei bambini; deve essere comunque assecondato l'interscambio tra i gruppi, al fine di favorire le esigenze di socializzazione e di crescita educativa dei bambini. Alla formazione dei gruppi provvede il personale educativo.

Il servizio è aperto – di norma – dal lunedì al venerdì, dal 1 settembre al 31 agosto, con un orario di apertura di norma dalle 8 alle 17,00 a tempo pieno e a tempo parziale.

I bambini potranno essere accompagnati al micronido dalle ore 8 alle ore 9.

Dopo tale orario l'ingresso sarà consentito solo in via eccezionale e previa telefonata di avviso di ritardo.

L'uscita dei bambini frequentanti il tempo parziale è prevista dalle ore 13 alle ore 13:15.

L'uscita pomeridiana è consentita dalle ore 16:45 alle ore 17:00.

Gli orari di entrata e uscita possono subire delle variazioni durante il periodo dell'ambientamento, in accordo con le educatrici.

Gli orari sono organizzati in modo da scandire significativamente l'esperienza dei bambini al micronido, di conseguenza il rispetto della puntualità da parte delle famiglie risulta fondamentale.

La serenità e il benessere del bambino all'interno del micronido è favorita da una frequenza regolare del servizio; il micronido non è comunque il sostituto del rapporto affettivo ed educativo della famiglia, ma rimane un valido supporto al processo educativo e di crescita del bambino.

Il periodo e l'orario di apertura e di chiusura del Micronido può comunque essere stabilito diversamente, compatibilmente con le necessità dell'utenza nonché con quelle economico/gestionali/organizzative.

Il Micronido potrà essere chiuso nei seguenti periodi:

a. Tutte le festività civili e religiose;
b. Mese di agosto (in assenza di richieste);
c. indicati annualmente dal calendario fissato dalla Giunta comunale;
d. in ossequio a provvedimenti di altre autorità.

Art. 7
ABBIGLIAMENTO E CORREDO INDIVIDUALE

L'abbigliamento che i bambini indosseranno presso il Micronido dovrà consentire la massima libertà di movimento, anche per facilitarne la progressiva autonomia e per agevolare il lavoro degli educatori.

Il corredo individuale di ogni bambino deve essere conforme alle indicazioni fornite dall'Educatore Responsabile. I capi dovranno essere già dotati di sigle o contrassegni a cura e spese delle famiglie degli utenti, per facilitarne il riconoscimento.

Art. 8
MODALITÀ DI AMBIENTAMENTO

Le modalità di ambientamento vengono concordate al momento del colloquio iniziale. Durante questa fase è comunque indispensabile la presenza di uno dei genitori o di figure familiari significative, affinché la stessa sia fonte di sicurezza per il bambino.

La presenza della figura familiare di riferimento varia a seconda delle esigenze del bambino e si prevede un massimo di 10 giorni.

Art. 9
VARIAZIONE DEL TEMPO DI FREQUENZA

Nel caso di richiesta motivata da parte dei genitori, sia in corso d'anno e sia con l'avvio del successivo anno educativo, i bambini già inseriti al micronido a tempo parziale potranno eventualmente essere accolti a tempo pieno e viceversa, in relazione alla disponibilità dei posti.

Art. 10
ASSENZE DEL BAMBINO

In caso di assenza è necessario darne urgente comunicazione, anche telefonica al servizio seguita da comunicazione scritta all'ufficio competente.
Le assenze dovranno essere motivate. In caso di malattia, la riammissione al servizio è consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra o medico di medicina generale attestate l'assenza di malattie infettive o diffusive ovvero di autocertificazione in base alle normative vigenti in materia.
Gli operatori sono autorizzati a non accogliere i bambini sprovvisti della suddetta giustificazione.

Art. 11
ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA/PSICOFICA

Il micronido è sottoposto a vigilanza igienico-sanitaria secondo le norme vigenti.
In caso di infortunio o incidente il personale del micronido è autorizzato ad attivare l'unità di soccorso del 118, dandone immediata comunicazione ai genitori.

Art. 12
DIMISSIONI

Il percorso educativo verrà concluso ad agosto sia per i bambini che compiranno i 3 anni prima della chiusura sia per quelli che li compiranno entro il 31 dicembre, ai fini di un corretto inserimento alla scuola materna.
Le dimissioni in corso d'anno vanno comunicate, a cura dei genitori, al personale del micronido e all'ufficio competente attraverso la compilazione di un apposito modulo, entro il mese stesso di sospensione della frequenza.
Resta inteso che la retta del mese in cui avvengono le dimissioni verrà addebitata per intero.
Sono previste le dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- Dopo 60 giorni di assenza non motivata, fermo restando l'obbligo della corresponsione della retta di frequenza fino al momento della dimissione d'ufficio;
- Per mancato rispetto del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della corresponsione della retta di frequenza fino al momento

della dimissione d'ufficio;
- Per mancato pagamento di due mesi consecutivi della retta mensile, nonostante l'avvenuto sollecito scritto da parte dell'ufficio competente.

Le dimissioni volontarie dopo il 30 aprile comporteranno comunque la corresponsione della retta di frequenza fino al termine dell'anno educativo.

Art. 13
MENSA

Il momento del pasto dovrà essere particolarmente curato e caratterizzato da un clima sereno e accogliente. In questo momento i piccoli e i grandi si devono ritrovare condividendo lo spazio fisico e affettivo. Elementi fondamentali devono essere l'acquisizione di regole sociali e di autonomia personale, oltre al potenziamento delle abilità senso- percettive e dell'educazione al gusto.
Il gestore dovrà provvedere alla somministrazione dei pasti forniti a mezzo dell'appaltatore del servizio mensa, assicurando il rispetto delle tabelle dietetiche e nutrizionali predisposte dal soggetto competente nonché dall'art. 6 del D.G.R. 13-2738 del 2 maggio 2006 e comunque nel rispetto dalle disposizioni e/o prescrizioni vigenti.
La dieta, distribuita su quattro settimane e nel rispetto della stagionalità, è definita ed approvata dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione S.I.A.N. dell'A.S.L. competente e può essere personalizzata nel primo anno di vita, rispettando i tempi di svezzamento dei bambini o in seguito per motivi di salute e religiosi, con la compilazione di specifico modulo.
L'attività della mensa è sottoposta a controllo di qualità interno ed esterno secondo le normative vigenti.
Il pranzo viene servito tra le 11:30 e le 12:00.

Art. 14
RICONGIUNGIMENTO DEL MINORE AI GENITORI

Gli educatori del Micronido hanno l'obbligo di affidare il bambino, al momento del congedo giornaliero, ai genitori o a persona delegata previa comunicazione alle educatrici.
Se il genitore si trova nelle condizioni di far ritirare il bambino da un parente o da altra persona, è necessaria apposita delega scritta dei genitori che indichi il nominativo della persona o delle persone cui può essere affidato il bambino e gli estremi dei documenti di identità.

In presenza di coniugi separati o divorziati, il bambino verrà consegnato solo al genitore cui è stato affidato, previa presentazione di idonea documentazione.
Nel caso in cui il bambino non venga prelevato dai genitori o da altra persona da loro autorizzata entro l'orario di chiusura del Nido, ed essi non siano immediatamente reperibili, le educatrici rimarranno al Nido con il bambino in attesa che la famiglia venga rintracciata dalla Polizia Municipale o da altre Forze di polizia.

E’ necessario che i genitori lascino il proprio recapito telefonico qualora debbano essere rintracciati con urgenza.
Dovranno essere comunque rispettate le ulteriori eventuali disposizioni che potranno essere stabilite e/o impartite in merito, per tutte le finalità a tutela del/bambino/a ,nonché inerenti l'organizzazione del servizio ed il rispetto degli orari del medesimo e del personale preposto

Art. 15
RETTE DI FREQUENZA

I genitori verseranno una **retta mensile** diversificata, in base alla frequenza a tempo pieno, a tempo parziale nonché rispetto alla residenza anagrafica del minore, come da art. 2 del presente regolamento da pagarsi **anticipatamente entro il 10 del mese di riferimento**.
La retta così individuata viene applicata per i 12 mesi di funzionamento del servizio ed è comprensiva del pasto e di tutto il materiale necessario al bambino durante la presenza all’asilo (pannolini ecc…)
Non è prevista la riduzione della retta per iscrizioni successive a inizio mese.
Su esplicita richiesta dell’interessato, in caso di documentato stato di bisogno, accertato e/o segnalato dal competente servizio sociale, potranno essere concessi esoneri sulla retta di frequenza ai residenti nei comuni convenzionati.
I non residenti potranno ottenere l’esonero del pagamento della retta di frequenza, solo a seguito di atto formale del Comune di propria residenza d’impegno a versare al Comune di Baceno l’intera somma corrispondente o la quota parte che l’utente non può sostenere.
Essendo la retta un contributo forfettario non rispondente all’effettivo costo del servizio, non sono previste riduzioni in caso di chiusura per cause di forza maggiore, purché non superiore ai dieci giorni mensili.
Qualora non si ottemperi al pagamento della retta di frequenza entro il termine previsto, si procederà dopo sollecito, ad una formale ingiunzione di pagamento e quindi alla formazione di ruoli per la riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e la frequenza potrà essere sospesa come previsto dall’art. 14 del presente regolamento.
In caso di malattia certificata per un periodo continuativo da 20 a 30 giorni è prevista una riduzione sulla retta mensile del 30% calcolata sulla mensilità di fine malattia.
In caso di malattia certificata per un periodo continuativo superiore a 30 giorni è prevista una riduzione sulla retta unica del 50 % calcolata sulla mensilità di fine malattia.

Art. 16
ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune potrà escludere dalla fruizione del servizio a causa di:
- mancato versamento della retta di frequenza, secondo quanto disposto

dai precedenti articoli. E' fatto comunque obbligo alla famiglia di effettuare il versamento della quota di frequenza relativa al periodo di assenza precedente all'esclusione, in caso contrario verranno attivate le procedure di recupero del credito come da normativa vigente;
- frequenza del Micronido in modo ingiustificatamente irregolare come segnalato dall'Educatore responsabile al Coordinatore pedagogico che dovrà a sua volta informare il Comune;
- assenza per malattia oltre il 3° mese consecutivo;
- altre motivazioni, in relazione all' accertata inosservanza degli obblighi a carico dei Genitori/del genitore.

Art. 17
PERSONALE ADDETTO AL MICRONIDO

Il Personale addetto al servizio si distingue nella categoria del personale educativo ed in quella del personale ausiliario.
Lo standard di personale dovrà rispettare i criteri ed i valori minimi stabiliti con Deliberazione G.R. n. 13-2738 del 2 maggio 2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni che siano emanate da provvedimenti legislativi e/o amministrativi in materia.
Le educatrici devono possedere idonee conoscenze socio-psico-pedagogiche atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini favorendo il loro sviluppo affettivo e cognitivo mediate metodologie e tecniche che privilegiano l'attività di gruppo, quella ludica e relazionale.
Le educatrici instaurano un dialogo continuo con i componenti dell'ambiente famigliare e sociale del bambino per assicurare continuità al processo formativo ed educativo in atto.
Oltre a quanto già previsto in altri articoli del presente Regolamento, le educatrici:
- accolgono i bambini all'entrata del Micronido;
- provvedono alla somministrazione del pasto e della merenda per tutti i bambini e alla preparazione e somministrazione del pasto e della merenda ai lattanti;
- vigilano i bambini durante il riposo;
- provvedono alla pulizia e all'igiene dei bambini;
- svolgono con i bambini attività ludiche, motorie, di manipolazione di materiali, di sviluppo del linguaggio, di grafica e di pittura, e di tutte quelle attività dirette a favorire lo sviluppo e la crescita armonica dei bambini;
- stabiliscono contatti con i genitori per un continuo scambio di informazioni sullo sviluppo, sui processi e sulle problematiche inerenti il bambino;
- avvisano immediatamente i genitori di eventuali incidenti o indisposizioni dei bambini;
- favoriscono l'inserimento dei bambini nuovi ammessi;
- preparano i bambini al passaggio dal Nido alla Scuola dell'Infanzia, favorendo l'incontro con le insegnanti e visite alle strutture scolastiche;
- partecipano ai corsi di aggiornamento professionale;

- provvedono al riordino, alla pulizia, alla custodia e alla conservazione delle attrezzature e dei materiali ludici e didattici utilizzati nell'Asilo Nido.

Il personale educativo si obbliga a presenziare:

- a riunioni collegiali con la scuola dell'infanzia per programmare e coordinare le linee educative per individuare possibili percorsi didattici comuni;
- agli incontri con i genitori da concertare con il Referente Comunale;
- agli incontri di programmazione e verifica;
- alla stesura di progetti di lavoro e di eventuali piani Educativi personalizzati per i bambini con disabilità di concerto con l'Assistente Sociale e gli operatori dell'ASL.

Le prestazioni e richieste al personale ausiliario, che deve essere in possesso di idoneo libretto sanitario, sono le seguenti:

- provvedono alla preparazione e alla somministrazione del pasto e della merenda per tutti i bambini e alla preparazione e somministrazione del pasto e della merenda ai lattanti, in caso di impedimento del personale educativo;
- custodia e sorveglianza dei bambini e supporto agli educatori nella cura della persona;
- apparecchiatura dei tavoli della mensa e preparazione dei locali adibiti a refettorio;
- distribuzione dei pasti, assistenza ai tavoli (le operazioni di distribuzione degli alimenti dovranno essere effettuate solo con l'ausilio di appositi utensili e osservando tutte le norme igieniche);
- pulizia degli ambienti con particolare riguardo di servizi igienici e pulizia degli arredi;
- sistemazione dei tavoli, pulizia, lavaggio e igienizzazione dei tavoli, sedie e pavimenti;
- riordino ed igienizzazione dei locali, delle suppellettili e dei giochi.

Il gestore garantisce la formazione costante e l'aggiornamento professionale degli operatori, sia tramite corsi mirati che con riunioni interne tra il personale.

Il personale del nido è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento di carattere culturale e professionale che si propongono i seguenti obiettivi fondamentali:

- l'acquisizione e il costante miglioramento degli elementi culturali indispensabili per rispettare i ritmi e la storia dei bambini e per rendere l'attività educativa adeguata alle esigenze socio/culturali dell'ambiente in cui il servizio ha sede;
- la realizzazione di un effettivo inserimento di tutto il personale nel quadro generale delle attività;
- la preparazione alla gestione partecipata del Micronido con particolare riferimento al ruolo e ai compiti che deve avere il personale;
- l'approfondimento dei problemi connessi con l'attuale assetto delle istituzioni rivolte all'infanzia, con la loro evoluzione in rapporto ai più ampi

processi sociali e con le emergenti linee di riforma;
- il sostegno scientifico ai piani di attività, allo studio e alla ricerca effettuati dal gruppo degli operatori.

Art. 18
L'EDUCATORE RESPONSABILE

Tra il personale educativo deve essere individuato l'Educatore Responsabile secondo quanto previsto dalla normativa regionale di settore. Tale figura dura in carica un anno e può essere riconfermata.

L'educatore Responsabile sovrintende all'andamento del servizio, in esecuzione degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

Art. 19
PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

Il nido assume la diversità quale elemento strutturale di ogni sistema sociale che manifesta naturalmente attraverso la complessità. Ne deriva che l'azione educativa quotidiana mira al rispetto, all'inclusione e alla valorizzazione di ogni diversità, ivi compresi quelle derivanti da deficit sensoriali, fisici e psichici, o a quelle che fanno riferimento agli aspetti interculturali.

Per ogni bambino/a l'équipe educativa attua un Progetto educativo Personalizzato in relazione a obiettivi, tempi e modalità di realizzazione, sulla base del Progetto Educativo del Nido.
L'équipe collabora con la famiglia e con gli eventuali servizi che hanno in carico il bambino (Servizi Sociali, Area Handicap dell'ASL, Neuropsichiatria, altri operatori professionali anche privati) per la definizione del Progetto Educativo Personalizzato e per la realizzazione dello stesso, definendo anche momenti di confronto, di programmazione individuale e collettiva e di momenti di verifica dei risultati raggiunti.

Art. 20
QUALITA' DEL SERVIZIO

Sono programmati con le famiglie, tramite convocazione scritta, incontri di verifica e di partecipazione sull'andamento del servizio, così cadenzati, sia pure in linea di massima:
- un incontro di presentazione del progetto educativo in novembre, come già precedentemente indicato;
- un incontro a fine anno con l'equipe educativa, il Referente Comunale, allargata all'Assemblea dei Sindaci o loro delegati, per la valutazione finale del servizio;
- durante tali incontri le famiglie possono anche formulare proposte e osservazioni per un miglior andamento del servizio stesso.

L'équipe educativa può stabilire rapporti di collaborazione con gli operatori socio-sanitari del CISS e dell'ASL per iniziative di prevenzione, con contenuti e modalità richiamati dal presente Regolamento.

L’équipe degli educatori può formulare proposte relative alla disciplina del servizio da sottoporre al Coordinatore pedagogico che avrà cura di vagliarle e sottoporle eventualmente al Referente del Comune.
Per quanto concerne eventuali problematiche sorte nel lavoro quotidiano, l’Educatore Responsabile dovrà segnalarle al Coordinatore pedagogico.
Il Referente del Comune può disporre, anche d'iniziativa, audizioni e/o verifiche e/o proposte, in relazione ai livelli di qualità del servizio.
Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni di legge.

Art. 21
INTERVENTI DA PARTE DELL’ASL

Il Micronido comunale collabora con il servizio dell’ASL per gli interventi sanitari e psicosociali che quest’ultimo può effettuare tramite i rispettivi servizi ed operatori, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
L’Ufficio Servizi Sociali svolgerà la funzione di vigilanza per il Micronido.
Gli interventi e le collaborazioni non disciplinate dal presente Regolamento saranno oggetto di intesa tra i relativi livelli istituzionali.
La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell’ASL che vi provvede nei termini di legge.
Il gestore è obbligato al rispetto delle disposizioni di legge e/o prescrizioni in materia, in relazione alla gestione del servizio, oggetto del contratto.

Art. 22
COMMISSIONE DI GESTIONE

La Commissione di gestione è un organo consultivo delle Amministrazioni associate che contribuisce al buon funzionamento del servizio.
Vigila e controlla l’applicazione delle norme stabilite dal presente Regolamento, si esprime sui criteri di ammissione all’asilo nido, prende atto delle graduatorie predisposte, esegue tutti gli incarichi che l’Assemblea dei Sindaci ritenga opportuno affidargli.

Mantiene i rapporti con le Amministrazioni in relazione alle istanze proposte ed espresse dal personale e dall’utenza; può inoltre promuovere incontri con i genitori e con le altre realtà presenti sul territorio.
La commissione di gestione è costituita dai seguenti membri:

- N. 1 rappresentante dei genitori eletti all’assemblea dei Genitori;
- N. 1 rappresentante del personale educatore;
- N. 1 rappresentante del personale ausiliario;
- N.3 componenti nominati dalle amministrazioni comunali;

La commissione di Gestione si riunisce su convocazione del Referente Comunale, almeno una volta l’anno.
La Commissione dura in carica quanto una legislatura.
Il rappresentante dei Genitori decade dalla carica nel caso in cui il figlio non frequenti più l’asilo nido, in tale caso deve essere sostituito.
Gli atti relativi alle convocazioni della Commissione devono essere resi pubblici mediante affissione alla bacheca dell’asilo nido.

Art. 23
ASSEMBLEA DEI GENITORI

L’assemblea dei genitori è costituita dai genitori dei bambini frequentanti il micronido.
È convocata in prima seduta mediante invito scritto inviato tramite mail dal Comuna Capofila.
Entrambi i genitori dei bambini hanno diritto a partecipare all’assemblea.
L’assemblea dei genitori è convocata ogni qualvolta l’amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, un numero di genitori pari a 1/3 dei minori iscritti al micronido.
L’assemblea dei genitori è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più una delle famiglie utenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo 30 minuti dalla prima, la stessa è validamente costituita dalle famiglie presenti.

Art. 24
SITUAZIONI EMERGENZIALI

L’amministrazione comunale potrà derogare al presente Regolamento in particolari situazioni emergenziali, quali ad esempio la pandemia da Covid-19, attivando tutte le misure e le procedure necessarie e previste dalle norme nazionali e regionali al fine di garantire il funzionamento del servizio in condizioni di sicurezza.

Art. 25
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il servizio di Micronido, può essere garantito solo ed esclusivamente in forma esternalizzata, nel rispetto delle disposizioni di legge e provvedimentali in materia e allorché venga a sussistere il necessario numero di utenti.
La Giunta Comunale di Baceno, quale Ente proprietario dell'immobile destinato a Micronido (ed Ente competente all'espletamento della procedura d’individuazione del soggetto gestore) potrà promuovere e disporre le iniziative ed i provvedimenti utili e necessari all'attivazione del servizio e/o al miglioramento dello stesso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, o con questo incompatibile, si applicheranno le disposizioni di legge in materia e/o di cui al contratto della gestione del servizio.